

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2302

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COCCO MARIA, BIASINI, MEZZA MARIA VITTORIA, DI NARDO RAFFAELE, ALLEGRI, AMADEO, AMODIO, ANSELMI TINA, ARMANI, AZZARO, BARBERI, BECCARIA, BIANCHI GERARDO, BOFFARDI INES, BOLDRIN, BOSCO, CAIATI, CALVI, CAROLI, CARRA, CASTELLUCCI, CIAFFI, CRISTOFORI, D'AREZZO, DEGAN, de MEO, de STASIO, DI LEO, FELICI, FIORET, FORNALE, FRACASSI, GALLONI, GIRARDIN, GI-RAUDI, GRASSI BERTAZZI, GULLOTTI, IANNIELLO, ISGRO', LO-BIANCO, LONGONI, MAGGIONI, MAROCCO, MAROTTA, MARRAC-CINI, MATTARELLI, MENGOZZI, MERENDA, MEUCCI, MICHELI FILIPPO, MICHELI PIETRO, MIOTTI CARLI AMALIA, MONTI, PAL-MITESSA, PANDOLFI, PATRINI, PAVONE, PINTUS, PIZALIS, RAC-CHETTI, RAUSA, ROMANATO, RUFFINI, SCIANATICO, SCOTTI, SEMERARO, SILVESTRI, SIMONACCI, SISTO, SPADOLA, SPINELLI, STELLA, STORCHI, SULLO, TAMBRONI, URSO, VALIANTE, VICENTINI

Presentata il 5 febbraio 1970

Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina per le assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e presso privati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La norma sul collocamento obbligatorio dei lavoratori invalidi presso le aziende private e pubbliche fu approvata, nello spirare della IV legislatura, con l'appoggio pieno di tutte le parti politiche.

L'efficacia del riordinamento, che la legge 2 aprile 1968, n. 482, introdusse allo scopo di rendere operante la norma sul collocamento di categorie che l'avevano ottenuto per conquiste settoriali, fu studiata di stretta misura per giovare a molti menomati e non danneggiare la produzione; ma fu strana-

mente carente nei riguardi di una categoria, quella dei sordomuti, per i quali la legge volle conservare le norme restrittive della legge vigente 13 marzo 1958, n. 308. Fu creata così una disparità di trattamento effettiva, e spiegabile solo dai tempi serrati disponibili per la approvazione, e da una inconcepibile diffidenza per la capacità di inserimento e di rendimento della categoria dei minorati dell'udito.

I due anni di applicazione della legge e i risultati brillanti che i minorati in parola hanno offerto nelle Amministrazioni pub-

bliche e private; la tenace, accorta, minuziosa ed intelligente opera di selezione e di qualificazione svolta dall'Ente nazionale sordomuti a livello di molte province; ma soprattutto l'obbligo morale di far cadere un vincolo che limita le reali possibilità di impiego dei lavoratori sordomuti suggeriscono l'opportunità di cancellare tali limitazioni e di assicurare alla categoria diritti pari — nel limite delle percentuali assegnate — a tutti i lavoratori menomati.

Si terrà presente, per una valutazione serena e per una decisione conseguente, che l'Ente nazionale sordomuti ha finora avviato al collocamento esclusivamente personale qualificato, al quale l'uso della protesi consente un'altissima percentuale di recupero, e che — per testimonianza di dirigenti di aziende private e pubbliche — ha brillantemente risposto in rendimento quantitativo e qualitativo, trattandosi di soggetti non di altro affetti che da menomazione auditiva; non è da considerarsi, infatti, incidente ai fini di una prestazione lavorativa la traccia di difficoltà che i sordomuti rieducati incontrano nel parlare.

Non si vede, pertanto, la ragione perché la legge sul collocamento 2 aprile 1968, n. 482, conservi le limitazioni di cui agli articoli 7 e 9; tanto più quando opportunamente, la legge stessa domanda alla commissione provinciale, di cui fa parte il rappresentante della categoria, l'avviamento degli invalidi dell'udito alla mansione più idonea per ciascuno.

Questo aspetto riteniamo sia sufficiente a fugare l'eventuale residua riserva sulla capa-

cità lavorativa dei soggetti in parola, da avviare al lavoro.

Le modifiche che si propongono tendono ad escludere le difficoltà di interpretazione che pare esistano presso alcune commissioni, in ordine al conseguimento della minorazione, e le attuali restrizioni imposte dalla legge 13 marzo 1958, n. 308, giacché, come risulta dal prontuario allegato, non è possibile ottenere il collocamento di un sordomuto altro che in aziende con 131-136 dipendenti. Infatti, pur verificandosi resti frazionari sempre molto alti, per il vincolo della legge, in pratica la categoria viene posta in condizione di inferiorità.

La riprova viene dal controllo del prontuario, dal quale si evince che ai sordomuti possono essere assegnati due posti solo in aziende con 264-270 dipendenti.

Tale inconveniente risulta particolarmente grave nel meridione; giacché le aziende con un numero di addetti superiore a 130 sono quasi inesistenti, ne deriva la quasi impossibilità di assorbimento per i giovani sordomuti qualificati.

Inoltre, se vogliamo richiamare la norma della legge 308, che riservava ai sordomuti il 3 per cento dei posti per il collocamento dei salariati, pur accettando il concetto della riduzione introdotto dalla legge 482, non pare giusto che per questa categoria la percentuale venga ridotta, in effetti, allo 0,75 per cento.

Da queste considerazioni consegue la proposta che abbiamo l'onore di presentare, con la speranza della più sollecita approvazione.

PRONTUARIO PER IL CALCOLO DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

PRONTUARIO PER IL CALCOLO
(Legge 2 aprile)

NUMERO DIPENDENTI	Aliquota complessiva (15 %)	RIPARTIZIONE PERCENTUALE					
		Invalidi militari di guerra (25 %)		Invalidi civili di guerra (10 %)		Invalidi per servizio (15 %)	
36	5	1	0,25	—	0,50	—	0,75
37-43	6	1	0,50	—	0,60	—	0,90
44-50	7	1	0,75	—	0,70	1	0,05
51-56	8	2	—	—	0,80	1	0,20
57-63	9	2	0,25	—	0,90	1	0,35
64-70	10	2	0,50	1	—	1	0,50
71-76	11	2	0,75	1	0,10	1	0,65
77-83	12	3	—	1	0,20	1	0,80
84-90	13	3	0,25	1	0,30	1	0,95
91-96	14	3	0,50	1	0,40	2	0,10
97-100	15	3	0,75	1	0,50	2	0,25
101-103	15	3	0,75	1	0,50	2	0,25
104-110	16	4	—	1	0,60	2	0,40
111-116	17	4	0,25	1	0,70	2	0,55
117-123	18	4	0,50	1	0,80	2	0,70
124-130	19	4	0,75	1	0,90	2	0,85
131-136	20	5	—	2	—	3	—
137-143	21	5	0,25	2	0,10	3	0,15
144-150	22	5	0,50	2	0,20	3	0,30
151-156	23	5	0,75	2	0,30	3	0,45
157-163	24	6	—	2	0,40	3	0,60
164-170	25	6	0,25	2	0,50	3	0,75

DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1968, n. 482).

TRA LE VARIE CATEGORIE								Totale delle unità	Totale delle frazioni o dei resti frazionari
Invalidi del lavoro (15 %)		Invalidi civili (15 %)		Sordomuti (5 %)		Orfani e vedove (15 %)			
—	0,75	1	—	—	—	—	0,75	2	3
—	0,90	1	0,20	—	—	—	0,90	2	4
1	0,05	1	0,40	—	—	1	0,05	5	2
1	0,20	1	0,60	—	—	1	0,20	6	2
1	0,35	1	0,80	—	—	1	0,35	6	3
1	0,50	2	—	—	—	1	0,50	8	2
1	0,65	2	0,20	—	—	1	0,65	8	3
1	0,80	2	0,40	—	—	1	0,80	9	3
1	0,95	2	0,60	—	—	1	0,95	9	4
2	0,10	2	0,80	—	—	2	0,10	12	2
2	0,25	3	—	—	—	2	0,25	13	2
2	0,25	2	0,25	—	0,75	2	0,25	12	3
2	0,40	2	0,40	—	0,80	2	0,40	13	3
2	0,55	2	0,55	—	0,85	2	0,55	13	4
2	0,70	2	0,70	—	0,90	2	0,70	13	5
2	0,85	2	0,85	—	0,95	2	0,85	13	6
3	—	3	—	1	—	3	—	20	—
3	0,15	3	0,15	1	0,05	3	0,15	20	1
3	0,30	3	0,30	1	0,10	3	0,30	20	2
3	0,45	3	0,45	1	0,15	3	0,45	20	3
3	0,60	3	0,60	1	0,20	3	0,60	21	3
3	0,75	3	0,75	1	0,25	3	0,75	21	4

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

NUMERO DIPENDENTI	Aliquota complessiva (15 %)	RIPARTIZIONE PERCENTUALE					
		Invalidi militari di guerra (25 %)		Invalidi civili di guerra (10 %)		Invalidi per servizio (15 %)	
171-176	26	6	0,50	2	0,60	3	0,90
177-183	27	6	0,75	2	0,70	4	0,05
184-190	28	7	—	2	0,80	4	0,20
191-196	29	7	0,25	2	0,90	4	0,35
197-203	30	7	0,50	3	—	4	0,50
204-210	31	7	0,75	3	0,10	4	0,65
211-216	32	8	—	3	0,20	4	0,80
217-223	33	8	0,25	3	0,30	4	0,95
224-230	34	8	0,50	3	0,40	5	0,10
231-236	35	8	0,75	3	0,50	5	0,25
237-243	36	9	—	3	0,60	5	0,40
244-250	37	9	0,25	3	0,70	5	0,55
251-256	38	9	0,50	3	0,80	5	0,70
257-263	39	9	0,75	3	0,90	5	0,85
264-270	40	10	—	4	—	6	—
271-276	41	10	0,25	4	0,10	6	0,15
277-283	42	10	0,50	4	0,20	6	0,30
284-290	43	10	0,75	4	0,30	6	0,45
291-296	44	11	—	4	0,40	6	0,60

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TRA LE VARIE CATEGORIE								Totale delle unità	Totale delle frazioni o dei resti frazionari
Invalidi del lavoro (15 %)		Invalidi civili (15 %)		Sordomuti (5 %)		Orfani e vedove (15 %)			
3	0,90	3	0,90	1	0,30	3	0,90	21	5
4	0,05	4	0,05	1	0,35	4	0,05	25	2
4	0,20	4	0,20	1	0,40	4	0,20	26	2
4	0,35	4	0,35	1	0,45	4	0,35	26	3
4	0,50	4	0,50	1	0,50	4	0,50	27	3
4	0,65	4	0,65	1	0,55	4	0,65	27	4
4	0,80	4	0,80	1	0,60	4	0,80	28	4
4	0,95	4	0,95	1	0,65	4	0,95	28	5
5	0,10	5	0,10	1	0,70	5	0,10	32	2
5	0,25	5	0,25	1	0,75	5	0,25	32	3
5	0,40	5	0,40	1	0,80	5	0,40	33	3
5	0,55	5	0,55	1	0,85	5	0,55	33	4
5	0,70	5	0,70	1	0,90	5	0,70	33	5
5	0,85	5	0,85	1	0,95	5	0,85	33	6
6	—	6	—	2	—	6	—	40	—
6	0,15	6	0,15	2	0,05	6	0,15	40	1
6	0,30	6	0,30	2	0,10	6	0,30	40	2
6	0,45	6	0,45	2	0,15	6	0,45	40	3
6	0,60	6	0,60	2	0,20	6	0,60	41	3

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sostituito dal seguente:

« Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.

Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti si applicano le disposizioni della presente legge, nonché gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

I primi due capoversi dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308 si intendono applicabili soltanto nei confronti della pubblica amministrazione.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13 marzo 1958, n. 308 ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente: « Nell'applicazione delle percentuali di cui al primo comma un posto risultante dai resti frazionari è assegnato ai sordomuti quando le aziende private e pubbliche abbiano almeno 65 dipendenti ».